



## ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'erogazione di incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

### Il Municipio di Riva San Vitale

richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC, 90-91 Regolamento comunale, il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 e ogni altra disposizione applicabile

**e m a n a**

le seguenti disposizioni concernenti l'erogazione di incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

### CAPITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1**  
**Scopo**
- La presente Ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e a incentivare la mobilità sostenibile.
- Art. 2**  
**Credito disponibile**
1. Per l'erogazione degli incentivi di cui all'Art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo.
  2. Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.
- Art. 3**  
**Ambiti incentivati**
- Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:
- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
  - b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o ECO®;
  - c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, gas o elettrico diretto;
  - d) impianti fotovoltaici;
  - e) impianti solari termici;
  - f) consulenze e certificazioni;
  - g) batterie di accumulo per impianti fotovoltaici;
  - h) filtro antiparticolato;
  - i) automobili e motocicli elettrici;
  - j) stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche.



## CAPITOLO II

### INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

#### Art. 4 Condizioni generali e procedura

1. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate dopo la conclusione delle opere o prestazioni, per il tramite degli appositi formulari, che possono essere richiesti in Cancelleria comunale o scaricati dal sito [www.rivasanvitale.ch](http://www.rivasanvitale.ch). Il relativo inoltro deve avvenire al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanata dall'ente competente, che deve essere allegata all'istanza.
2. Beneficiano degli incentivi esclusivamente le costruzioni e gli interventi su edifici ubicati nel comprensorio comunale.
3. Le richieste diventano effettive e la relativa ricezione viene registrata quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari e prodotti nel rispetto delle disposizioni e delle tempistiche descritte nella presente Ordinanza.
4. Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia conclusa in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori, la notifica di fine lavori e il permesso di abitabilità.
5. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi, ma non oltre il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili.

#### Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti

1. L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base" ([www.ti.ch/incentivi](http://www.ti.ch/incentivi)). Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
2. L'importo concesso ammonta al 30% del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un massimo di CHF 3'000.00.
3. Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati" è concesso un ulteriore bonus di CHF 1'500.00.
4. Per il completamento MINERGIE-ECO® è concesso un ulteriore bonus di CHF 1'000.00.



**Art. 6**  
**Nuove**  
**costruzioni**  
**MINERGIE-A® e**  
**MINERGIE-P®**

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti di edifici esistenti ad elevato standard energetico.
2. L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento --ECO), che beneficino dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso è forfettario ed ammonta a **CHF 3'000.00**.
4. Il presente incentivo non è cumulabile con nessuno degli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici della presente ordinanza.
5. Alla richiesta deve essere allegato il certificato MINERGIE®.

**Art. 7**  
**Sostituzione di**  
**un impianto di**  
**riscaldamento**  
**ad olio, a gas o**  
**elettrico diretto**

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato o l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento in edifici esistenti ubicati nel comprensorio comunale.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficino dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al **30%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di **CHF 2'000.00** per impianto.
4. In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale, è concesso un ulteriore bonus di **CHF 1'500.00**.

**Art. 8**  
**Sostituzione di**  
**una pompa di**  
**calore**

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente (installata prima del 2000, fa stato la licenza edilizia) con una nuova pompa di calore.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficino dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al **30%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di **CHF 2'000.00** per impianto.



**Art. 9  
Impianti  
fotovoltaici**

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici da 5 a 30 kWp che beneficiano del contributo unico cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al 30% del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500.00 per impianto.
4. Alla richiesta deve essere allegata la relazione tecnica dell'impianto con indicata: ubicazione, potenza installata, tipologia di inverter e pannelli utilizzati.

**Art. 10  
Impianti solari  
termici**

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al 30% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00 per impianto.

**Art. 11  
Certificazioni e  
consulenze**

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire:
  - un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus);
  - un'etichetta energetica CECE;
  - una consulenza energetica "Bussola Energia";
  - una consulenza energetica "Calore rinnovabile".
2. Possono inoltre beneficiare dell'incentivo coloro che ottengono:
  - una certificazione provvisoria Minergie®;
  - un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE.
3. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
4. L'importo concesso ammonta al 50% del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un importo massimo di CHF 500.00.
5. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.
6. Alla richiesta deve essere allegata la fattura del consulente e copia del rapporto e/o certificazione.



### CAPITOLO III

#### ALTRI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

##### Art. 12 Batterie di accumulo per impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari. Hanno diritto ai contributi solo impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici sia esistenti che nuovi. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare.
2. L'importo concesso è così composto:
  - contributo di base CHF. 500.00 per impianto;
  - contributo supplementare per ogni kWh di capacità utile di accumulo CHF. 50.00/kWh;
  - il contributo massimo per progetto ammonta a CHF 2'000.00;
  - in caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene più riconosciuto.
3. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori; fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia.
4. Alla richiesta deve essere allegata copia della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia e la relazione tecnica dell'impianto fotovoltaico con batteria con indicata: ubicazione, potenza installata, tipologia di inverter e pannelli utilizzati (schede tecniche), modello e capacità della batteria (scheda tecnica).

##### Art. 13 Filtro antiparticolato

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un filtro antiparticolato su un impianto di riscaldamento a legna principale ed unico.
2. Il sistema di combustione (a legna, pellet o cippato) deve essere il solo sistema di produzione del calore dell'edificio.
3. Il filtro deve disporre dell'omologazione riconosciuta da Energia legno Svizzera.
4. L'importo concesso ammonta al 50% del costo del filtro, ritenuto un importo massimo di CHF 500.00.
5. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione del lavoro. Fa stato la data di emissione della fattura.
6. Alla richiesta devono essere allegati, un rapporto che descrive l'edificio e l'intervento, la fattura dell'installatore contenente la scheda tecnica del filtro e del certificato di omologazione Energia legno Svizzera.



## CAPITOLO IV INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

### Art. 14 Automobili e motocicli elettrici

1. Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di una nuova automobile o di un nuovo motociclo totalmente elettrici:
  - le persone fisiche domiciliate nel Comune da almeno un anno;
  - le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con stabilimento d'impresa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
2. L'importo concesso ammonta al 20% del costo dell'automobile o del motociclo (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un importo massimo di CHF 1'500,00.
3. Per chi acquista l'automobile o il motociclo in leasing l'incentivo è calcolato sul prezzo di listino (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi.
4. L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
  - il nominativo del detentore del veicolo deve corrispondere al richiedente;
  - l'automobile o il motociclo deve essere alla prima immatricolazione che deve essere effettuata in Ticino;
  - l'automobile o il motociclo devono essere acquistati tramite un rivenditore ubicato in Svizzera.
5. Non possono beneficiare a posteriori dell'incentivo le automobili o i motocicli già immatricolati.
6. Ogni beneficiario ha diritto ad un unico incentivo ogni 3 anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da considerarsi personale.
7. Il beneficiario non può rivendere l'automobile o il motociclo entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario egli deve rimborsare l'incentivo al Comune, secondo i seguenti criteri:
  - vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
  - vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
  - vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
8. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data di immatricolazione.



**Art. 15**  
**Stazioni di**  
**ricarica per**  
**automobili**  
**elettriche**

1. Possono beneficiare dell'incentivo per l'installazione di una stazione di ricarica domestica (costo complessivo della stazione di ricarica e lavori di installazione) le persone fisiche domiciliate nel Comune.
2. L'importo concesso corrisponde al 20% dei costi al netto di eventuali incentivi di terzi, sino a un massimo di CHF 200.00 per stazione di ricarica installata.
3. La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.

**Art. 16**  
**Biciclette**  
**elettriche e**  
**relative batterie**

1. Possono beneficiare del sussidio per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito bicicletta) e/o di una batteria elettrica (di seguito batteria):
  - le persone fisiche domiciliate nel Comune da almeno un anno;
  - le attività economiche con sede a Riva San Vitale per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.
2. Il sussidio per la bicicletta ammonta a CHF 150.00. Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.
3. La bicicletta può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera. È possibile beneficiare del sussidio alla condizione che il fabbricante della bicicletta abbia almeno un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino ed una garanzia di almeno due anni.
4. Il sussidio per la batteria ammonta al 10% del prezzo di acquisto (IVA inclusa), ritenuto un massimo di CHF 50.00. Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni. Il contributo alla sostituzione della batteria non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene acquistata una bicicletta elettrica o un equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale.
5. La batteria può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.
6. La richiesta di sussidio per la batteria va inoltrata alla Cancelleria comunale tramite lettera semplice, unitamente ad una copia delle fatture della batteria e della bicicletta ed alle ricevute dell'avvenuto pagamento delle stesse.
7. Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari relativi all'acquisto di biciclette e/o batterie non contemplati nella presente Ordinanza.



## CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17**  
**Procedura**
1. Le richieste degli incentivi devono essere inoltrate alla Cancelleria comunale per il tramite degli appositi formulari, ottenibili allo sportello o scaricabili dal sito del Comune [www.rivasanvitale.ch](http://www.rivasanvitale.ch) unitamente alle fatture ed alle ricevute di pagamento originali, oltre agli allegati specificamente menzionati per il singolo incentivo negli articoli precedenti.
- Art. 18**  
**Versamento dei sussidi**
1. Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro 60 giorni dalla ricezione della stessa tramite accredito bancario o postale.
  2. In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito sufficiente per l'anno successivo.
- Art. 19**  
**Riscossione indebita**
1. Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
  2. Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione degli incentivi determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prolievo delle spese amministrative.
- Art. 20**  
**Controllo**
1. La verifica della conformità degli interventi in ambito edilizio citati nella presente Ordinanza è effettuato durante lo specifico sopralluogo ai sensi dell'art. 49 LE.
  2. Per l'esecuzione di tali verifiche il Municipio può avvalersi della collaborazione di esperti e/o dei competenti uffici cantonali.
- Art. 21**  
**Diritto di compensazione**
- Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale. In caso contrario, il Municipio può decidere di trattenere gli incentivi di cui alla presente Ordinanza a parziale o a totale compensazione dei propri crediti.
- Art. 22**  
**Norma transitoria**
- Gli incentivi dell'Art. 5 della presente Ordinanza sono accordati anche per lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della presente Ordinanza, se la richiesta è presentata corredata dalla documentazione completa entro il **31 dicembre 2021**.





**Art. 23**  
**Entrata in vigore**

1. La presente ordinanza entra in vigore, scaduto il termine di pubblicazione e riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti L.O.C, con effetto retroattivo al 1° luglio 2021.
2. Le precedenti Ordinanze Municipali concernenti "gli Incentivi per l'efficienza energetica dei fabbricati e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia" del 15 marzo 2017 e "l'attribuzione di un sussidio per l'acquisto di una bicicletta elettrica e per la sostituzione della relativa batteria" del 2 ottobre 2020 sono abrogate.

**Art. 24**  
**Pubblicazione**

In ossequio all'art. 192 L.O.C, la presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 29 ottobre 2021 per 30 giorni, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:    
Antonio Guidali

La Segretaria suppl.:   
Claudia Bortolotti

Riva San Vitale, 28 ottobre 2021  
RM del 27 ottobre 2021